



Consiglio Regionale della Puglia

3^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Sanità - Servizi Sociali)

DECISIONE N. 147 DEL 9.2. 2000

1. La Commissione ha esaminato nella seduta del 9.2.2000 il seguente atto assegnato dalla Presidenza del Consiglio regionale Prot. n. 0462/016 del 31.1.2000 " P.d.l. Marmo, Basurto, Balducci e altri "Compiti associativi di rappresentanza e tutela delle categorie protette" (A/C 382/A)
2. Dopo discussione, la 3^a Commissione decide di esprimere

PARERE FAVOREVOLE ALL'UNANIMITA'

dei Commissari presenti.

3. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei Commissari :

FAVOREVOLI : Errico, Caroppo Carbonelli, (In sostituzione di Marmo), Tundo, Uzzi, Santaniello (in sostituzione di Aloisi), Rinaldi (in sostituzione di Ferri).

ASTENUTI : ////////////////

CONTRARI : ////////////////

ASSENTI : (al momento della votazione) Colasanto, Dipietrangelo, Godelli, Ursi, Introna (in sostituzione di Pellegrino) e Tedesco

4. La terza Commissione ha designato, quale relatore in Aula, il commissario Roberto Tundo

IL PRESIDENTE
(Errico Errico)

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

(Beatrice Romanezzi)



Consiglio Regionale della Puglia

3ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Sanità - Servizi Sociali)

RELAZIONE

P.d.l. Marmo, Basurto, Balducci e altri "Compiti associativi di rappresentanza e tutela delle categorie protette"(A/C 382/A)

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,

la presente proposta di legge intende favorire, in applicazione dell'articolo 2 della Costituzione, le formazioni sociali in cui si esplica la personalità dei singoli cittadini e contribuire così al rafforzamento della partecipazione democratica alla vita delle istituzioni e al pluralismo sociale.

Nella fattispecie si tratta di dar corpo ad una concreta valorizzazione dell'attività delle Associazioni storiche di rappresentanza e tutela delle categorie protette, attraverso il riconoscimento del valore di finalità di interesse pubblico insito nelle iniziative poste in essere dalle Associazioni stesse.

Già con il DPR 616/77, articolo 115, e con successivi DPR applicativi, lo Stato ha riconosciuto la sussistenza di tali Enti quali enti morali con personalità giuridica di diritto privato, consentendo lo svolgimento di compiti associativi nonché quelli di rappresentanza e tutela delle relative categorie protette.

Pertanto, si intende valorizzare nel territorio pugliese il contributo di queste formazioni sociali, stabilendo un rapporto stabile e continuo e favorendo da un lato il protagonismo civile e dall'altro il ruolo di legislazione, programmazione e controllo dell'Ente regione. Ciò si traduce nella prassi di una consultazione preventiva (articolo 1 e 2) finalizzati all'espressione di un parere che, seppur non vincolante nel merito, risulta essere essenziale per l'efficacia degli atti di pianificazione e programmazione amministrativa, in materie quali: l'educazione, il lavoro, la formazione professionale, i trasporti, l'assistenza sociale sanitaria, il turismo, lo sport e quanto possa essere ritenuto di valenza primaria per l'integrazione sociale e l'elevazione morale dei soggetti disabili totali o parziali, ivi comprese le implicazioni connesse alla vita familiare e di relazione. Con l'articolo 3 si individua nella Convenzione lo strumento tipico dei rapporti tra Ente regione ed Associazioni. Alla Giunta regionale viene affidato il compito di individuarne con precisione i criteri per la definizione di uno schema tipo.

La terza Commissione, esaminata la proposta in oggetto, ha espresso parere favorevole all'unanimità.

Pertanto, si invita il Consiglio ad approvare.

IL RELATORE
(Roberto Tundo)



Consiglio Regionale della Puglia

3^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Sanità - Servizi Sociali)

Compiti associativi di rappresentanza e tutela delle categorie protette.

ART. 1

1 - La Regione Puglia, in applicazione dei D.P.R. 21/10/1978 relativo all'Unione Mutilati per il servizio (UNMS), 31/3/1979 relativo all'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro (ANMIL), 23/12/1978 relativo all'Associazione Mutilati ed Invalidi Civili (ANMIC), 31/03/1979 relativo all'Ente Nazionale Sordomuti (ENS), 23/12/1978 relativo all'Unione Italiana Ciechi (UIC), con i quali viene stabilito che le predette associazioni sussistono come persone giuridiche di diritto privato e precisamente come enti morali e viene ad esse attribuito l'esercizio della rappresentanza e tutela degli interessi morali ed economici delle rispettive categorie di mutilati ed invalidi, con la presente legge valorizza il ruolo delle stesse associazioni presso le amministrazioni regionali e locali, in special modo nei rapporti con i settori ed in quelle materie che concernono: l'educazione, il lavoro, la formazione professionale, i trasporti, l'assistenza sociale e sanitaria, il turismo, lo sport e quanto possa essere ritenuto di valenza primaria per l'integrazione sociale e l'elevazione morale dei soggetti disabili totali o parziali, ivi comprese le implicazioni connesse alla vita familiare e di relazione.

ART. 2

1 - La Regione al fine di favorire un rapporto stabile con le Associazioni di cui all'articolo uno, in occasione della elaborazione di piani di settore e/o di atti programmatici, richiede agli organi regionali delle Associazioni la designazione di un proprio membro, quale rappresentante e referente presso i Settori regionali, per una preventiva consultazione e relativo parere sugli atti da porre in essere.

2 - In particolare la convocazione riguarderà:

- L'UNMS per le tematiche e le problematiche inerenti l'invalidità per servizio;
- L'ANMIL per le tematiche e le problematiche inerenti l'invalidità sul lavoro;
- L'ANMIC per le tematiche e le problematiche inerenti l'invalidità civile;
- L'ENS per le tematiche e le problematiche inerenti il sordomutismo;
- L'UIC per le tematiche e le problematiche inerenti la cecità.

3 - La convocazione costituisce atto preliminare, a cura del dirigente del Settore interessato, mentre il parere è espresso a titolo consultivo.



42

Consiglio Regionale della Puglia

3ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Sanità - Servizi Sociali)

ART. 3

1. La Regione, gli Enti locali, le Aziende autonome (A.A.S.S.L.L.; A.A.P.P.T.T.), ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e della propria autonomia organizzativa e funzionale, possono stipulare convenzioni nelle materie e con le Associazioni di cui all'articolo uno.

2. La Giunta regionale approva entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per quanto di propria competenza, i criteri di massima per uno schema di convenzione tipo.